SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 25 GIUGNO 1970 [1]

Raymond Elz contro Commissione delle Comunità europee

Causa 58-69

Nella causa 58-69

RAYMOND ELZ, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo-Howald, 24, rue Belle-Vue, con l'avvocato domiciliatario Paul Beghin, del Foro di Lussemburgo, 9, avenue de la Gare,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico Sig. Pierre Lamoureux, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il Sig. Émile Reuter, consigliere giuridico della Commissione, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto il parziale annullamento e la rettifica del rapporto informativo periodico comunicato al ricorrente il 31 maggio 1968,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori : P. Pescatore, presidente di Sezione; A. Trabucchi (relatore) e W. Strauß, giudici; J. Gand, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1 — Lingua processuale : francese.

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che sono all'origine della presente causa e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue :

Il 14 marzo 1969, il sig. Raymond Elz, dipendente della Commissione delle Comunità europee, presentava un reclamo a norma dell'articolo 90 dello statuto avverso il rapporto informativo periodico compilato nei suoi confronti in data 22 maggio 1968.

La Commissione, con nota 8 luglio 1969 firmata dal presidente Jean Rey ed indirizzata al ricorrente, confermava tale rapporto, rilevando che nella sentenza 25 febbraio 1969, pronunziata fra le stesse parti, la Corte di giustizia aveva accertato che il rapporto era stato comunicato al ricorrente, nella versione definitiva, il 31 maggio 1968.

Con atto depositato in cancelleria l'8 ottobre 1969, il ricorrente ha impugnato il rapporto periodico 31 maggio 1968. La fase scritta si è svolta ritualmente.

La Corte (Seconda Sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 22 aprile 1970.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 maggio 1970.

II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo, il *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

— annullare il rapporto periodico relativo al ricorrente datato 31 maggio 1968, in quanto in contrasto con l'articolo 43 dello statuto e con ogni altro provvedimento di esecuzione inerente a detto articolo;
— annullare lo stesso rapporto in quanto può pregiudicare il ricorrente a motivo delle divergenze tra la valutazione analitica e la valutazione degli autori del rapporto;
— annullare il rapporto per le contraddizioni che esso contiene e per gli apprezzamenti, non contemplati dalle disposizioni regolamentari vigenti, che vi compaiono;
— disporre la rettifica, o l'annullamento, di tutti i punti impugnati col presente ricorso, e porre le spese del giudizio a carico della Commissione.

Nel controricorso, la *convenuta* conclude che la Corte voglia :

— respingere il ricorso in ogni sua parte, perché irricevibile o infondato;
— porre le spese a carico del ricorrente.

Il *ricorrente* conclude nella replica che la Corte voglia :

— prendere atto che il ricorso è diretto contro la decisione della Commissione firmata dal presidente Rey l'8 luglio 1969;
— prendere atto, inoltre, ch'egli mantiene ferme le sue prime conclusioni presentate in corso di causa.

Nella controreplica, la *convenuta* conclude che la Corte voglia :

— respingere il ricorso in ogni sua parte, perché irricevibile o infondato;
— porre le spese a carico del ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :

1 — Sulla ricevibilità

Il *ricorrente* sostiene che il termine stabilito per la presentazione del ricorso comincia a decorrere il giorno succes-

sivo a quello in cui la Corte ha emanato la sentenza nella causa 15-68, cioè il 26 febbraio 1969, essendo stato deciso, con questa sentenza, che il rapporto informativo 15 gennaio 1968 era sostituito, con effetto retroattivo, da quello in data 31 maggio 1968. Ciò è implicitamente confermato, a suo dire, dalla decisione della Commissione 8 luglio 1969, che pur mantenendo fermo nel merito il rapporto periodico impugnato, non sollevava eccezioni d'irricevibilità formale.

La *convenuta* ribatte che il termine a quo è rappresentato dalla comunicazione, in data 31 maggio 1968, del rapporto periodico nella versione definitiva, dal che essa trae la conclusione che il ricorso, depositato fuori termine, è irricevibile.

Essa assume che la sua risposta, puramente confermativa, dell'8 luglio 1969 non può far rivivere termini ormai scaduti, e rileva, in subordine, che il ricorso non è diretto contro la nota della Commissione 8 luglio 1969.

Il *ricorrente* replica che la sentenza della Corte 25 febbraio 1969 (con la quale si statuiva che la comunicazione del rapporto rispondeva alle prescrizioni dell'articolo 26 dello statuto) costituisce per lui un fatto nuovo. Ciò risulta, a contrario, dalla giurisprudenza della Corte secondo cui la sentenza d'annullamento di un atto amministrativo costituisce un fatto nuovo nei confronti delle parti in causa.

La *convenuta* obietta che, a differenza dell'annullamento, una sentenza di rigetto non modifica affatto la situazione giuridica preesistente e di conseguenza non può costituire un fatto nuovo, salvo che, forse, in determinate circostanze eccezionali.

Il *ricorrente* assume che la situazione, quale si presenta nella fattispecie, è del tutto diversa da quella della causa 28-64 (R. Müller c/ Consiglio CEE e CEEA), in quanto il presente ricorso non è diretto contro una decisione implicita di rigetto, bensì contro un rifiuto espresso della Commissione, rifiuto opposto al ricorrente con una decisione adottata entro i termini d'impugnazione del silenzio-rifiuto dell'amministrazione.

Il ricorrente precisa inoltre che il suo ricorso (come risulta chiaramente dal contesto) è diretto contro la decisione presa dalla Commissione l'8 luglio 1969 e firmata dal presidente Rey.

La *convenuta* oppone che la nota 8 luglio 1969 si limitava a confermare il rapporto informativo impugnato, e non poteva quindi far decorrere nuovi termini, tanto più ch'essa era semplicemente una risposta ad un reclamo amministrativo presentato fuori termine.

2 — *Nel merito*

Il *ricorrente* sostiene che il rapporto periodico contiene alcune divergenze per quanto riguarda i seguenti punti :

> « Nella valutazione analitica del suo rendimento, il rapporto assegna al ricorrente la qualifica « buono » sia per la qualità, sia per la rapidità di esecuzione del suo lavoro.
>
> Ciò non coincide con la valutazione degli autori del rapporto, che giudicano l'uno « abbastanza buono », l'altro « normale » il rendimento del ricorrente. »

La *convenuta* oppone che la censura del ricorrente non risponde alla realtà delle cose. La valutazione analitica « buono » rappresenta la media della valutazione espressa dal primo degli autori del rapporto con la formula « abbastanza buono; ottimo, tuttavia, per quanto riguarda unicamente la contabilità ».

Il *ricorrente* replica che la media di due giudizi diversi non può corrispondere alla valutazione prevista dallo statuto per il rapporto informativo, in quanto non può mai farsi una media di valori qualitativi aventi carattere soggettivo.

La *convenuta* obietta che il rapporto informativo ha lo scopo di riferire, nel modo più esatto, il giudizio formulato sul dipendente, impiegando un numero di parole molto ristretto. In tali condizioni, la valutazione « buono » è quella

che riflette, il più fedelmente possibile, un giudizio che, per certi aspetti, si esprime con la formula « abbastanza buono », e per altri si traduce nella qualifica di « ottimo ».
Il *ricorrente* osserva che gli autori del rapporto, aggiungendo un commento alla loro valutazione, sembrano aver superato i limiti della loro competenza, in quanto il commento è previsto solo per le note « molto bene » e « insufficiente ». Egli rileva, d'altra parte, che la formula « normale », impiegata dal secondo autore del rapporto, non è prevista fra i criteri di valutazione.
Il ricorrente osserva che, per quanto riguarda il senso di responsabilità, la qualifica è « buono » nella valutazione analitica, mentre nella valutazione di sintesi, gli autori del rapporto richiedono un maggior senso di responsabilità, e conclude che tale commento dovrebbe essere eliminato dal rapporto, anche perché superfluo.
La *convenuta* ribatte che lo schema stabilito per la redazione del rapporto informativo non vieta espressamente l'aggiunta di un commento, che per di più, nella fattispecie, poteva essere utile al fine di attenuare la rigidezza della semplice qualifica « buono ». Essa rileva pure che, nello stesso schema, viene indicato chiaramente che l'espressione « normale » equivale a « buono ».
Il *ricorrente* sostiene che l'addebito mossogli circa una scelta inopportuna delle sue richieste di ferie va anch'esso soppresso, in quanto, su questo punto, l'interessato si è attenuto strettamente alle disposizioni dello statuto, chiedendo il preventivo assenso dei superiori. Egli osserva, del resto, che trattandosi di elementi estranei ai criteri di valutazione, questi commenti danno luogo ad un eccesso di potere.
La *convenuta* obietta che le assenze hanno grande importanza per l'andamento del servizio e che, tenuto conto di come il ricorrente sceglieva i periodi di ferie, poteva sembrare opportuno invitarlo ad un maggior senso di responsabilità.
Il *ricorrente* replica sottolineando la contraddizione che esiste, secondo lui, tra « la valutazione complessiva contenuta nel rapporto 15 gennaio 1968, successivamente tolto dal suo fascicolo personale, in merito alla ripartizione delle ferie, e la valutazione più severa, sullo stesso punto, contenuta nel rapporto 31 maggio 1968 ».
La *convenuta* dichiara di non comprendere questa argomentazione del ricorrente.

In diritto

Sulla ricevibilità

1/2 La convenuta sostiene che il ricorso, depositato nella cancelleria della Corte l'8 ottobre 1969, è stato proposto oltre il termine, posto che il dies a quo era costituito dalla comunicazione al ricorrente, in data 31 maggio 1968, del rapporto informativo 22 maggio 1968. Il ricorrente ribatte che il termine d'impugnazione decorreva dalla data della sentenza pronunziata dalla Corte (Prima Sezione) il 25 febbraio 1969 nella causa 15-68, la quale costituisce un fatto nuovo nei suoi confronti.

3/4 Detta sentenza ha dichiarato irricevibile il ricorso, proposto dallo stesso ricorrente il 25 luglio 1968, contro il rapporto informativo 15 gennaio 1968,

per il fatto che la Commissione, il 22 maggio dello stesso anno, aveva modificato il rapporto stesso. Questa sentenza, nel dichiarare che il rapporto modificato poteva essere opposto al ricorrente, si è limitata a prendere atto della situazione in atto al momento dell'introduzione del primo ricorso.

5 Essa non può quindi essere considerata come un fatto atto ad attribuire al ricorrente un nuovo termine per impugnare il rapporto del 22 maggio 1968.

6/7 Posto che questo era stato comunicato al ricorrente il 31 maggio 1968, il termine di tre mesi attribuitogli dall'articolo 91 dello statuto del personale era già decorso prima che il presente ricorso fosse proposto. La nota 8 luglio 1969, con cui il presidente della Commissione si è limitato a confermare, in seguito ad un reclamo amministrativo dell'interessato, il rapporto informativo di cui è causa, non è un atto impugnabile.

8 Il seguente ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.

Sulle spese

9/11 Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente va condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'articolo 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese esposte dalle istituzioni restano a. carico di queste.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie gli articoli 26 e 91,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE (Seconda Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° Il ricorso 58-69 è irricevibile.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute.

Così deciso a Lussemburgo, il 25 giugno 1970.

Pescatore Trabucchi Strauß

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 25 giugno 1970.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
P. Pescatore

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JOSEPH GAND DEL 14 MAGGIO 1970 [1]

Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. Il sig. Elz, attualmente assistente principale presso la Direzione generale del controllo finanziario a Bruxelles, ha costituito oggetto di un rapporto informativo periodico, in data 15 gennaio 1968. Benché fosse allora in servizio da circa 14 anni presso l'Alta Autorità, indi presso la Commissione, e ad onta dell'articolo 37 del vecchio statuto CECA, come pure dell'articolo 43 del nuovo statuto CECA e dello statuto CEE, questo rapporto era il primo redatto sul suo conto. È questa senza dubbio la ragione per cui egli gli attribuì un'importanza particolare e, non essendo soddisfatto di talune valutazioni ivi contenute, presentò il 27 marzo 1968 un reclamo a norma dell'articolo 90, in esito al quale veniva redatto, il 22 maggio 1968, un nuovo rapporto modificato. Ciononostante, con ricorso depositato il 25 luglio 1968, l'Elz chiedeva l'annullamento del primo rapporto.

Accogliendo l'eccezione sollevata dalla Commissione, la sentenza 25 febbraio 1969 dichiarava irricevibile il ricorso. Alla data in cui questo era stato proposto, l'atto impugnato era infatti già stato sostituito dal rapporto 22 maggio 1968. Senza dubbio l'Elz, basandosi sull'articolo 26, 2° comma, dello statuto, si rifiutava di ammettere che questo secondo rapporto fosse valido, giacché non aveva voluto firmarlo quando gli era stato comunicato, tuttavia, dato ch'egli ne aveva preso conoscenza alla fine del mese di maggio, la sentenza riteneva che il documento poteva essere opposto al ricorrente ed essere considerato come prova della revoca del pre-

1 — Traduzione dal francese.